

— il Piano stralcio per il lago Trasimeno, al fine di dare piena attuazione ai contenuti dello stesso, prevede una serie di azioni da compiersi da parte della Regione dell'Umbria, entro determinate scadenze temporali;

— per valutare collegialmente le azioni da porre in essere ed emanare le relative disposizioni, è stato costituito, con D.G.R. n. 1473 del 21 novembre 2001 e successive integrazioni, un apposito gruppo di lavoro interdisciplinare al quale partecipano le varie strutture regionali;

Ricordato che le Norme tecniche di attuazione del Piano stralcio per il lago Trasimeno, ai commi 1 e 2 dell'art. 9 prevedono, che su ambedue le sponde di tutti i corsi d'acqua evidenziati nella cartografia allegata al Piano (Tav.10), sia prevista una fascia di rispetto di larghezza minima pari a ml. 5 a partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, nella quale applicare una serie di disposizioni normative e di divieti;

Ricordato altresì che le Norme tecniche di attuazione del piano stralcio all'art. 9, comma 2 bis, prevedono che la Regione entro 180 giorni dall'approvazione del Piano stesso provveda:

— a stabilire i criteri attraverso i quali determinare le specifiche incidenze, ai fini degli apporti inquinanti al lago, dei corsi d'acqua individuati nella cartografia allegata al Piano (Tav. 10), al fine di una sua eventuale revisione;

— a stabilire i criteri che, in relazione alla natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche e dello specifico stato dei corpi idrici ricettori, consentano di svolgere attività di spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi all'interno delle fasce di cui al comma 1 dell'art. 9;

Considerato che al fine di valutare gli eventuali apporti inquinanti al Lago, il V Servizio della Direzione alle politiche territoriali, ambiente e infrastrutture, ha definito con l'ARPA Umbria un programma di indagini e monitoraggi qualitativi sui corsi d'acqua superficiali, ivi incluse forme e fossi, ricompresi nella cartografia allegata al Piano (Tav. 10).

Visto il documento dell'ARPA, inoltrato in data 2 settembre 2003, e successivamente modificato ed integrato, contenente la proposta relativa alle indagini e ai monitoraggi da svolgere su alcuni corsi d'acqua indicati nella cartografia, a partire dal mese di ottobre 2003 e per la durata di un anno.

Tenuto conto che, per dare piena attuazione a quanto disposto dall'art. 9, comma 2 bis, è necessario che siano valutati i risultati ottenuti a fine monitoraggio, previsto per ottobre 2004;

Tutto ciò premesso e considerato si propone alla Giunta regionale di:

Omissis

(*Vedasi dispositivo deliberazione*)

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
22 dicembre 2003, n. 2019.**

Conclusione delle attività socialmente utili: incentivi all'occupazione, all'autoimpiego, all'esodo volontario dei lavoratori, nonché sostegno straordinario al reddito degli stessi.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomen-

to in oggetto e la conseguente proposta del direttore regionale alla cultura, turismo, istruzione, formazione e lavoro;

Vista la D.G.R. n. 345 del 26 marzo 2003;

Visto il D.Lgs. 1° dicembre 1997, n. 468, recante la revisione della disciplina sui lavori socialmente utili;

Visto il D.M. 21 maggio 1998, recante misure per favorire la ricollocazione lavorativa per i lavoratori impegnati nei lavori socialmente utili;

Visto il D.Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81, recante integrazione e modifica della disciplina dei lavori socialmente utili;

Vista la legge regionale 25 novembre 1998, n. 41, recante norme in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego;

Viste le proprie delibere n. 870 del 18 luglio 2001, n. 971 del 17 luglio 2002, n. 1771 del 18 dicembre 2002, n. 1812 del 20 dicembre 2002, n. 71 del 28 gennaio 2003 e n. 1391 del 24 settembre 2003, nonché tutte le altre deliberazioni assunte nella materia dei lavori socialmente utili;

Considerate le convenzioni stipulate in tema con il Ministero del lavoro per gli anni 2001, 2002 e 2003;

Considerato che con la Convenzione 2003 fra Regione Umbria e Ministero del lavoro si è esaurita fra le parti l'efficacia dell'art. 78 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e quindi la possibilità di stipulare ulteriori convenzioni;

Preso atto che pertanto al 31 dicembre 2003 i lavoratori presenti nel bacino regionale, in utilizzo o meno, perderanno lo status giuridico di lavoratori socialmente utili e non sarà quindi più possibile il loro utilizzo ulteriore presso gli enti di appartenenza mediante proroga;

Valutati i positivi effetti delle scelte e dei provvedimenti fin qui adottati per favorire la fuoriuscita dal bacino regionale dei lavoratori socialmente utili, passati dalle circa 1500 unità del gennaio 2000 alle 71 unità attive del 16 dicembre 2003;

Valutato positivamente il lavoro sin qui svolto nella materia da parte di Sviluppumbria s.p.a. e Italia Lavoro s.p.a.;

Viste le Convenzioni stipulate con le società di cui al punto precedente, rispettivamente in data 23 dicembre 2002 e 27 gennaio 2003;

Rilevata la necessità di adottare misure ed interventi incisivi che consentano di chiudere definitivamente l'esperienza dei lavori socialmente utili entro il 29 febbraio 2004, garantendo a tutti i lavoratori presenti nel bacino regionale un'opportunità prioritariamente lavorativa, ma anche economica;

Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del regolamento interno di questa Giunta:

a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dal dirigente di Servizio competente, ai sensi dell'art. 21, c. 3 e 4, del regolamento interno;

b) del parere di legittimità espresso dal direttore;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

delibera:

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredate dai pareri di cui all'art. 21 del regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviano alle motivazioni in essi contenute;

2) di prorogare fino al 29 febbraio 2004 le convenzioni stipulate nella materia dei lavori socialmente utili con Sviluppumbria s.p.a. e Italia lavoro s.p.a.;

3) di erogare ai lavoratori socialmente utili in utilizzo al 31 dicembre 2003 un sostegno straordinario al reddito per il mese di gennaio 2004, di importo pari all'assegno ASU, come previsto nella convenzione INPS-Regione Umbria per l'anno 2003, a valere sulle risorse del Fondo nazionale per l'occupazione assegnate alla Regione Umbria a seguito delle convenzioni 2001, 2002 e 2003 stipulate con il Ministero del lavoro;

4) di affidare a Sviluppumbria s.p.a. l'incarico di provvedere al pagamento delle somme di cui al punto precedente ai lavoratori aventi titolo;

5) di confermare fino al 29 febbraio 2004 gli incentivi regionali alla stabilizzazione occupazionale previsti dalla D.G.R. n. 971 del 17 luglio 2002, rivolti a tutti i lavoratori presenti nel bacino regionale, siano o meno in utilizzo, a valere sulle risorse del fondo nazionale per l'occupazione sopra richiamate, secondo le modalità e le condizioni previste nella citata D.G.R. n. 971, che qui si ha per integralmente richiamata;

6) di prevedere fino al 29 febbraio 2004 ulteriori incentivi regionali alla stabilizzazione occupazionale, sempre a valere sulle risorse del fondo nazionale per l'occupazione, equivalenti a quelli previsti dalla normativa nazionale, nei casi in cui questi non siano più concedibili, rivolti a tutti i lavoratori presenti nel bacino regionale, siano o meno in utilizzo;

7) di stabilire che anche le richieste degli incentivi di cui al punto precedente siano inviate a Sviluppumbria s.p.a., che ne curerà l'istruttoria e la successiva erogazione, dandone comunicazione al Servizio politiche attive del lavoro della Regione;

8) di concedere fino al 31 gennaio 2004 un incentivo all'esodo volontario dal bacino regionale dei lavoratori socialmente utili pari ad € 15.000, a valere sulle risorse del fondo nazionale per l'occupazione, rivolto a tutti i lavoratori presenti nel bacino regionale, siano o meno in utilizzo, su richiesta degli stessi;

9) di stabilire che per i lavoratori non in utilizzo al 31 dicembre 2003 la condizione per essere ammessi a tutti gli incentivi di cui ai punti precedenti è la permanenza al 31 dicembre 2003 nel bacino regionale LSU ai sensi del D.M. 21 maggio 1998 e del D.Lgs. n. 81/2000, cioè non aver avuto rapporti di lavoro alle dipendenze e/o di collaborazione occasionale e/o di collaborazione coordinata e continuativa e/o di lavoro autonomo per un periodo superiore ai 12 mesi continuativi dal momento della conclusione delle attività socialmente utili;

10) di stabilire che per i lavoratori non in utilizzo al 31 dicembre 2003 ulteriore condizione per essere ammessi all'incentivo all'esodo volontario è il possesso dello stato

di disoccupazione da almeno 12 mesi al 31 dicembre 2003, ai sensi della normativa vigente;

11) di stabilire che l'incentivo all'esodo volontario previsto nel presente atto non è in alcun caso cumulabile con quelli destinati ad altre forme di stabilizzazione occupazionale;

12) di prevedere che Sviluppumbria s.p.a. e Italia Lavoro s.p.a., congiuntamente, entro il 31 dicembre 2003 invino una comunicazione a tutti i lavoratori socialmente utili del bacino regionale potenzialmente interessati per informarli della opportunità di richiedere l'incentivo all'esodo volontario;

13) di stabilire che l'eventuale adesione all'esodo volontario da parte dei lavoratori dovrà essere formalizzata tramite la redazione e sottoscrizione di un apposito modello, definito congiuntamente con il Servizio politiche attive del lavoro, presso Sviluppumbria s.p.a. o Italia Lavoro s.p.a. entro e non oltre il 31 gennaio 2004;

14) di concedere ai soli lavoratori in utilizzo al 31 dicembre 2003 la possibilità di revoca della richiesta di incentivo all'esodo volontario fino al 29 febbraio 2004, nel caso di definizione di un alternativo percorso di stabilizzazione;

15) di prevedere che l'istruttoria delle richieste di incentivo all'esodo volontario sia curata congiuntamente da Sviluppumbria e Italia lavoro, che ne daranno comunicazione al Servizio politiche attive del lavoro, e che la successiva erogazione sia effettuata da Sviluppumbria s.p.a.;

16) di prevedere per i lavoratori che saranno stabilizzati nel corso dei mesi di febbraio e marzo 2004, con impegno espresso da parte dell'ente o dell'impresa assu-mente, l'attivazione di iniziative formative ai sensi dell'art. 7, c. 12, del D.Lgs. n. 81/2000, a valere sulle risorse del Fondo nazionale per l'occupazione più volte richiamato;

17) di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria.

Il Relatore

Grossi

*La Presidente
LORENZETTI*

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: **Conclusione delle attività socialmente utili: incentivi all'occupazione, all'autoimpiego, all'esodo volontario dei lavoratori, nonché sostegno straordinario al reddito degli stessi.**

La Regione Umbria sin dall'anno 2000 ha disciplinato con una serie cospicua di atti tutta la materia delle attività socialmente utili, ponendo in essere, a supporto ed integrazione delle disposizioni e delle provvidenze previste a livello nazionale, scelte politiche e conseguenti misure di agevolazioni che hanno portato ad un ottimo livello di riduzione delle dimensioni del bacino regionale dei lavoratori socialmente utili, per la stragrande maggioranza dei casi attraverso la stabilizzazione occupazionale. In Umbria si è così passati dai circa 1500 lavoratori utilizzati all'inizio del 2000

ai circa 71 attivi al 16 dicembre 2003. Questo risultato è stato possibile anche grazie all'attività svolta da Sviluppumbria e da Italia lavoro, incaricate dalla Giunta regionale, attraverso la stipula di apposite convenzioni, di sostenere gli Enti utilizzatori nella ricerca di opportunità occupazionali per i lavoratori, nonché dal gruppo tecnico costituito in seno alla commissione regionale tripartita, che nel corso degli ultimi due anni ha seguito attentamente l'evoluzione normativa e sociale del fenomeno e formulato proposte di intervento.

Fra le decisioni rilevanti sotto il profilo sociale va ricordata quella di riconoscere gli incentivi regionali all'occupazione anche a quei lavoratori socialmente utili che, pur facenti parte del bacino regionale per il possesso del requisito giuridico della transitorietà, non erano più in utilizzo, per cause non riconducibili alla loro volontà.

La Giunta regionale, con delibera n. 1391 del 24 settembre 2003, ha consentito agli enti utilizzatori, che ancora non avevano completato il processo di stabilizzazione dei lavoratori, una ulteriore proroga del loro utilizzo fino al 31 dicembre 2003.

Come noto, a tale data i lavoratori socialmente utili presenti nel bacino regionale perderanno tale status giuridico e non sarà più possibile il loro ulteriore utilizzo tramite proroga presso gli Enti di appartenenza, anche in relazione al fatto che la Regione Umbria ha firmato nel 2003 con il Ministero del lavoro una convenzione a chiusura nella materia. Si ricorda che attraverso tale convenzione, come attraverso quelle stipulate negli anni 2001 e 2002, sono state attribuite alla Regione Umbria risorse a carico del fondo nazionale per l'occupazione con destinazione vincolata prioritariamente alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili presenti in regione.

Si pone ora dunque l'esigenza di operare alcune scelte ed attivare dispositivi che consentano la definitiva chiusura di questa esperienza, attraverso un ultimo, consistente sforzo, anche economico, che consenta di offrire comunque un'opportunità, preferibilmente lavorativa, ma anche economica, agli ultimi lavoratori rimasti, inclusi quelli non in utilizzo, per i quali, come noto, le difficoltà di stabilizzazione sono maggiori. A questo scopo sembra opportuno, sentito anche il Gruppo tecnico, prevedere: A) un sostegno straordinario al reddito per il mese di gennaio per i lavoratori che cesseranno di essere utilizzati al 31 dicembre 2003, ipotizzabile di importo pari all'assegno ASU, come previsto nella Convenzione INPS-Regione Umbria per l'anno 2003; B) una conferma per tutti dei benefici regionali fino al 29 febbraio 2004; C) la possibilità fino al 31 gennaio 2004 per tutti i lavoratori, siano o meno in utilizzo, purché ancora lavoratori socialmente utili al 31 dicembre 2003, di esodo volontario dal bacino, attraverso l'erogazione, a richiesta, di un contributo «una tantum» di € 15.000, non cumulabile con i benefici per l'occupazione o il lavoro autonomo. Inoltre, in attesa del testo definitivo della legge finanziaria e di una sua attenta lettura, nonché di una preannunciata circolare ministeriale che dovrebbe sciogliere l'incertezza circa la concedibilità o meno degli incentivi statali per l'anno 2004, la Regione potrebbe farsi carico, sempre fino al 29 febbraio 2004, anche di tali incentivi, avvalendosi per la loro erogazione, come per quelli regionali, di Sviluppumbria s.p.a. Particolarmenente utile sarà nei prossimi due mesi l'attività di Sviluppumbria e di Italia lavoro, per cui si rende necessaria una proroga delle relative Convenzioni, anche limitata al suddetto periodo.

Per quanto sopra esposto, si propone alla Giunta regionale:

Omissis

Vedasi dispositivo deliberazione

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2003, n. 2074.

Interventi diretti a fronteggiare le esigenze urgenti per calamità naturali nel territorio regionale. Interventi di sistemazione dissesti idrogeologici.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la L. 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la legge regionale n. 26/88;

Vista la legge regionale n. 3/99;

Vista la legge regionale 31 marzo 2003, n. 6, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2003 e del bilancio pluriennale 2003-2005. Legge finanziaria 2003;

Vista la legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 di approvazione del bilancio regionale;

Vista la deliberazione di Giunta regionale 9 aprile 2003, n. 413, di approvazione del bilancio di direzione;

Viste le numerose emergenze che il Servizio competente è stato chiamato ad affrontare e gestire nell'ultimo periodo;

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore alle politiche territoriali, ambiente e infrastrutture;

Visto l'art. 138 comma 16 della legge 388/2000;

Considerato che l'art. suddetto prevede:

«Per finanziare gli interventi delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, diretti a fronteggiare esigenze urgenti per le calamità naturali di livello b) di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché per potenziare il sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali, è istituito il «Fondo regionale di protezione civile». Il fondo è alimentato per il triennio 2001/2003 da un contributo dello Stato.

Ritenuto di concedere contributi per interventi diretti a fronteggiare esigenze urgenti segnalate da vari enti, e fin da ora di poter dettare le disposizioni al fine della attuazione degli interventi stessi;

Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del regolamento interno di questa Giunta:

a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal dirigente del Servizio protezione civile e prevenzione dai rischi;

b) del visto di regolarità contabile espresso dal Servizio ragioneria;

c) del parere di legittimità espresso dal direttore;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

delibera:

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui agli artt. 21 e 22 del regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte